



-----STATUTO-----

-----ART. 1-----

-----*(Denominazione, sede e durata)*-----

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione di promozione sociale avente la seguente denominazione:-----
"Accademia della creativita' territoriale APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Napoli in via Pasquale Leonardi Cattolica 16 e con durata illimitata.-----

-----ART. 2-----

-----*(Scopo, finalità e attività)*-----

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.-----

Gli scopi generali dell'associazione sono:|-----

- Favorire la diffusione delle arti, della creatività e delle competenze trasversali.-----
- Favorire il benessere, l'inclusione sociale e lavorativa e la diffusione di abitudini e stili di vita sostenibili.-----
- Favorire la valorizzazione del territorio, delle sue produzioni e dei talenti che vi operano.-----

Per raggiungere le dette finalità, l'associazione potrà svolgere diverse attività, tra cui a scopo esemplificativo si riportano le seguenti-----

Per favorire la diffusione delle arti, della creatività e delle competenze trasversali:-----

Corsi, laboratori, produzioni artistiche e ogni altra attività che rientri negli ambiti dell'educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa rivolte a diversi tipi di pubblico: bambini, giovani, adulti, anziani.-----

Gestire nidi, ludoteche, case famiglie, comunità di recupero, residenze per anziani, centri per l'impiego, centri per disabili, biblioteche, scuole dell'infanzia, primarie e secondarie attraverso gli approcci della Pedagogia dei Talenti, Educazione all'aperto, Comunità educante, ed Educazione basata sul Territorio.-----

Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.-----

Organizzazione di corsi di lingua e attività culturali per aprire nuove possibilità di contatto con le culture di tutti i

paesi.-----

Per favorire la valorizzazione del territorio, delle sue produzioni e dei talenti che vi operano:-----

Promozione e realizzazione di incontri, conferenze, seminari, conferenze, mostre, fiere, mercati, corsi, studi, ricerche e pubblicazioni, anche online, nonché qualsiasi altro tipo di attività di educazione, istruzione, formazione, orientamento e riqualificazione professionale rivolta a bambini, giovani e adulti, finanziata internamente e/o finanziata da organizzazioni o enti pubblici o privati.-----

Promozione, organizzazione e comunicazione di attività di marketing territoriale, recupero delle tradizioni locali, sviluppo e diffusione della conoscenza del territorio e delle sue attività, del suo patrimonio materiale e immateriale.-----

Organizzazione e gestione di eventi ed attività turistiche di interesse sociale e culturale.-----

Promozione e realizzazione di esperienze interculturali, mobilità e coinvolgimento di bambini, giovani e adulti in materia di occupazione, cultura, creatività, ambiente, istruzione e salute.-----

Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.-----

Per Favorire il benessere, l'inclusione sociale e lavorativa e la diffusione di abitudini e stili di vita sostenibili:-----

Collaborazione con aziende, associazioni ed istituti scolastici per progetti di formazione e di mentoring.-----

Promozione, organizzazione e comunicazione di forme di coliving, cohousing, ripopolamento di borghi abbandonati e simili. Iniziative a sostegno del successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo, dell'abbandono scolastico e al contrasto della povertà educativa.-----

Collaborazione con istituti scolastici per progetti di outdoor education, educazione in natura, laboratori artistici, laboratori teatrali, laboratori espressivi, laboratori volti alla promozione del benessere psico-fisico di studenti e insegnanti.-----

Oltre all'attività istituzionale finora riportata, l'associazione, a potenziamento delle attività istituzionali, potrà: Svolgere attività di carattere commerciale tra cui la vendita di prodotti diversi, tra cui gadget, opere e manufatti.-----

Partecipare in reti di diverso tipo locali, nazionali e internazionali, relative ai principi dello statuto.-----

Supportare e realizzare progetti locali, nazionali e internazionali nel rispetto delle politiche europee.-----

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.-----

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo. -----

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.-----

-----ART. 3-----
 -----(Ammissione e numero degli associati)-----

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.-----

Possono aderire all'associazione persone fisiche, ditte ed enti pubblici e del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.-----

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere: l'indicazione del nome e cognome o nome della ditta o nome dell'ente, residenza o sede legale, data e luogo di nascita (se persona fisica), codice fiscale o partita IVA, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;-----
 la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.-----

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.-----

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.-----

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.-----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 10 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte in occasione della sua successiva convocazione.---

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o

a termine.-----
Ci sono 3 categorie di soci:-----
ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione an-
nualmente stabilita dall'Assemblea,-----
sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, e-
rogano contribuzioni volontarie straordinarie,-----
benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per
meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.-----

-----ART. 4-----

----- (Diritti e obblighi degli associati) -----
Gli associati hanno il diritto di:-----
eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli
stessi;-----
esaminare i libri sociali;-----
essere informati sulle attività dell'associazione e control-
larne l'andamento;-----
frequentare i locali dell'associazione;-----
partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse
dall'associazione;-----
concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di at-
tività;-----
essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e do-
cumentate;-----
prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere
visione dei bilanci e consultare i libri associativi;-----
proporre attività in linea con le finalità enunciate nello
statuto.-----

Gli associati hanno l'obbligo di:-----
rispettare il presente Statuto e i Regolamenti interni;-----
svolgere la propria attività verso gli altri in modo perso-
nale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indi-
retto;-----
versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di
versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.--

-----ART. 5-----

----- (Perdita della qualifica di associato) -----
La qualifica di associato si perde per morte, recesso o e-
sclusione.-----
L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del
presente Statuto, ai Regolamenti interni e alle deliberazioni
degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o
moralì di una certa gravità all'associazione, può essere e-
scluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea
con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni
dell'interessato. -----
La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata ade-
guatamente all'associato che potrà presentare le proprie
controdeduzioni.-----
L'associato può sempre recedere dall'associazione.-----
Il mancato pagamento della quota associativa annuale comporta

la perdita di qualifica di associato.-----

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.-----

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.-----

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.-----

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.-----

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.-----

-----ART. 6-----

----- (Organi) -----

Sono organi dell'associazione:-----

l'Assemblea;-----

Consiglio direttivo;-----

il Presidente;-----

l'Organo di controllo.-----

-----ART. 7-----

----- (Assemblea) -----

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 1 mese, nel libro degli associati.-----

Ciascun associato ha un voto.-----

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 associato.-----

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 2 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.-----

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.-----

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.-----

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:-----

nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;-----

approva il bilancio di esercizio;-----

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;-----

delibera sulla esclusione degli associati;-----

delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;-----

approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;-----

delibera lo scioglimento;-----
delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;-----

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.-----

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.-----

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.-----

Per modificare lo Statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti in Assemblea e non è possibile farsi rappresentare.-----

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti in Assemblea e non è possibile farsi rappresentare.-----

-----ART. 8-----

----- (Consiglio Direttivo) -----

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.-----

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.-----

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:-----

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;-----

- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;-----

- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;-----

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;-----

- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;-----

- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;-----

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;-----

- eleggere il Presidente;-----

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati. -----

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di almeno 3 componenti, nominati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo per la durata di 5 anni e sono rieleggibili per successivi mandati. |-----

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si

applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.-----

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.-----

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.-----

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.-----

-----ART. 9-----

----- (Presidente) -----

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.-----

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e ratificato dall'Assemblea.-----

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dal Consiglio Direttivo.-----

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.-----

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.-----

Il Presidente può delegare ad altri Consiglieri uno o più poteri al fine di ottimizzare la gestione dell'Associazione.--

-----ART. 10-----

----- (Organo di controllo) -----

L'Organo di controllo, collegiale, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.-----

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.-----

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'ap-

posito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. -----

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.-----

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.-----

-----ART. 11-----

----- (Revisione legale dei conti) -----

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.-----

-----ART. 12-----

----- (Patrimonio) -----

Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----

-----ART. 13-----

----- (Divieto di distribuzione degli utili) -----

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.-----

-----ART. 14-----

----- (Risorse economiche) -----

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.-----

-----ART. 15-----

----- (Bilancio di esercizio) -----

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.-----

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.-----

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.-----

-----ART. 16-----

----- (Bilancio sociale e informativa sociale) -----

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.-----

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.-----

-----ART. 17-----

----- (Libri) -----

L'associazione deve tenere i seguenti libri:-----

libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;-----

registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;-----

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;-----

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;-----

il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;-----

il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.-----

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:-----

richiesta scritta al Presidente, che stabilirà data, sede ed orario per la consultazione, la quale avverrà in presenza di almeno un componente del Comitato direttivo, che accetterà di farsi responsabile per la integrità e la restituzione dei libri.-----

-----ART. 18-----

----- (Volontari) -----

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.-----

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.-----

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.-----

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.-----
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.-----

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.-----

-----ART. 19-----

----- (Lavoratori) -----

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.-----

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 70% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati.-----

-----ART. 20-----

----- (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo) -----

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. -----

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.-----

-----ART. 21-----

----- (Rinvio) -----

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile. Firmato:-----

Silvana Faraone notaio - Sigillo